

# L'IMPEGNO DELLA FAMIGLIA SALESIANA PER LA GIUSTIZIA


---

---

COLLANA  
COLLOQUI  
SULLA  
VITA  
SALESIANA

7

ELLE DI CI  
LEUMANN (TORINO)



# L'IMPEGNO DELLA FAMIGLIA SALESIANA PER LA GIUSTIZIA

Jünkerath presso Colonia (Germania)  
24 - 28 agosto 1975

ELLE DI CI  
LEUMANN-TORINO  
1976

---

Hanno curato la presente edizione  
FRANCIS DESRAMAUT e MARIO MIDALI

L'IMPEGNO  
DELLA FAMIGLIA  
SALESIANA  
PER LA GIUSTIZIA

(innumera) presso Colonia (Germania)  
24-28 agosto 1975

Visto, nulla osta: Torino, 2.7.76: Sac. F. Rizzini

Imprimatur: Sac. V. Scarasso, Vic. gener.

ME 1053-76

Proprietà riservata alla Elle Di Ci, Colle Don Bosco (Asti)

# La giustizia sociale e la persona umana \*

Comunicazione

MISSAGLIA FRANCESCO, cooperatore

I rapporti fra gli uomini, secondo alcuni,<sup>1</sup> sono dettati dalla legge della forza, mentre il fenomeno della civiltà sta nel suo superamento per giungere a rapporti intersoggettivi che rispondano ad un ordine razionale, come forza regolata.

Pertanto è compito dell'autorità, attraverso la produzione normativa, tutelare i diritti fondamentali della persona umana, per sottrarli all'arbitrio del più forte, eliminando la violenza e la sopraffazione, e per affermare la giustizia.

Appare quindi evidente che la centralità del fenomeno della civiltà sta nel garantire alla persona umana la soluzione dei rapporti volitivi alla luce della giustizia sia a livello unilaterale che bilaterale.

Quando però il giurista considera la giustizia, la pone sempre in rapporto alla norma che regola un determinato atteggiamento umano. La stessa norma viene riguardata nella prospettiva della sua produzione giuridica. E se vuole determinarne la verità deve necessariamente esulare dal proprio campo e chiedere alla filosofia come il concetto formale assuma i suoi contenuti.

La giustizia fin dai tempi antichi è stata riguardata come conformità (*justum secundum quod*). Viene considerata quindi come valore o meglio come valore supremo.<sup>2</sup>

Nell'*Etica a Nicomaco*, invece, Aristotele pone l'accento sulle specificazioni della giustizia come legalità e come uguaglianza. San Tommaso ne vede le implicanze come proporzione tra l'individuo e la società da un lato, e gli altri singoli individui dall'altro. Si può così parlare di alterità del diritto.

\* Siamo spiacenti, per ristrettezza di spazio, di dover riportare il testo letto in assemblea e non quello più ampio elaborato dall'autore.

<sup>1</sup> CESARINI SFORZA W., *Filosofia del diritto*, Milano 1958.

<sup>2</sup> OPOCHER E., *Giustizia*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, XIX, p. 557s.

Vengono così fatti emergere nel rapporto giuridico i soggetti che si conformano all'ordinamento, il quale, attraverso le singole norme, propone tipicità di comportamenti: l'ordine oggettivo.

I momenti della realtà giuridica in questo modo vengono a scindersi nel comportamento del singolo o del gruppo da un lato e la norma regolatrice dei rapporti meritevoli di garanzia giuridica dall'altro.

In una concezione di stato di diritto, la giustizia viene individuata e come rispetto del procedimento di produzione giuridica, e come conformità della stessa norma agli alti principi costituzionali. Ma non sempre questa posizione tipicamente illuministica risponde all'istanza etica della coscienza individuale, come di quella sociale.

Allora quando possiamo ritenere che una norma sia giusta? La norma deve parametrarsi ad altra conformità che non sia quella specificamente meccanica. Abbiamo, in proposito, già evidenziato la giustizia come valore: virtù attinente al libero volere e alla responsabilità, elementi qualificanti la personalità umana. Poggia quindi sulla necessità morale, che coinvolge la libertà nel suo processo di oggettivazione ed è inseparabile dalla socialità. Ecco perché deve conformarsi all'orizzonte dei fini propri della società in cui quella norma è stata posta e quindi della giustizia in senso ideologico, come conformità all'ordine implicito nelle finalità che orientano la vita sociale. Ma non basta solo la idoneità della norma ai fini stessi, perché si deve sempre tener presente la volontà e di conseguenza la libertà.

Questa dev'essere intesa non come libertà *da* qualcosa, ma come libertà *per* qualcosa. Infatti è adesione finale ad una legge, non come necessità meccanica, ma piuttosto come realizzazione dell'ordine totale ed adesione responsabile.<sup>3</sup>

Diviene quindi lecito domandarci a questo punto se la norma per rispondere al requisito dello *justum secundum quod* deve parametrarsi sulla conformità del *verum* storico o del *verum* ontologico.

Il Battaglia<sup>4</sup> sostiene l'importanza dello sviluppo storico, o

<sup>3</sup> SARACENI G., *Libertà religiosa e rilevanza civile dell'ordinamento canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, Roma 1954, p. 228s.

<sup>4</sup> BATTAGLIA F., *Le carte dei diritti*, Firenze 1946.

della categoria della storia, quale elemento di concretizzazione dei diritti della persona umana. Il *verum* storico costituisce la situazione sociale *hic et nunc* come comportamento della generalità di fronte ad una determinata situazione. Perciò lo Stato si regolerà nella produzione normativa solo dietro l'istanza del momento storico, che costituisce per esso il *secundum quod*.

Ma può ritenersi sufficiente questa conformità, quale criterio della giustizia? Già il Battaglia evidenzia l'emergenza della persona, e dovendosi salvaguardare sia la libertà che l'uguaglianza, per cui gli interessi individuali, intesi come diritti, non possono sottostare a giochi di potere, si dovrà individuare il soggetto di questi valori.

Si profila così l'esigenza del *verum* ontologico, dove l'impegno dello Stato sarà quello di fornire all'uomo i mezzi idonei alla fruizione di quei valori, che consentono al singolo lo sviluppo della personalità completa.

La giustizia finisce col costituire il fine dell'oggettivazione giuridica della libertà e dell'uguaglianza. E garantirli vuol dire superare i rapporti intersoggettivi fondantisi sulla forza.

E proprio in forza della constatazione dell'alterità del diritto si allarga l'orizzonte dell'uomo e della giustizia. L'uomo è un essere politico e il suo sviluppo deve avvenire nella società. Infatti la socialità dice « sviluppo dei rapporti interpersonali e crescita umana di quelle comunità — a cominciare dalla famiglia — che tali rapporti consentono e promuovono ». Ed inoltre « significa ancora incremento di tutte le forme di partecipazione alla vita sociale, politica ed amministrativa; significa, infine, sviluppo del senso delle proprie responsabilità nei riguardi della comunità in cui si vive e superamento dell'individualismo e dell'egoismo non solo personale, ma anche di gruppo e di classe ».<sup>5</sup>

Voler limitare l'intervento dello Stato solo alla composizione di quei rapporti che hanno per oggetto interessi economici e salariali, significherebbe compromettere il processo di civilizzazione globale; infatti è comune esperienza che « non di solo pane vive l'uomo ». Il Capograssi ritiene giustamente che la giustizia sociale ha per fondamento l'idea della vita dell'individuo come

<sup>5</sup> *I cristiani per un nuovo modello di società*, editoriale della *Civiltà Cattolica*, quaderno n. 2999 del 7 giugno 1975.

valore centrale del mondo pratico. Ora questa vita ingloba la totalità dell'essere e non solo alcuni suoi bisogni, anche se questi, non riconosciuti e tutelati, possono minacciare il mondo della libertà e dell'uguaglianza.

Una simile esigenza è sentita anche a livello internazionale per cui è viva la preoccupazione di « fare in modo che la società internazionale provveda attraverso idonee istituzioni, operanti in campo economico-sociale a promuovere condizioni di stabilità, di progresso e di benessere del genere umano ». <sup>6</sup> Non è da poco ricordare come tante rivendicazioni sindacali stiano mirando a spingere gli organi competenti ad organizzare la realtà del lavoro in una forma più consona alla persona umana, liberandola dal brutalismo, per concedere più ampio margine alle altre esigenze, quali quelle di carattere culturale e religioso.

Ed è proprio la coscienza di una sempre maggiore tutela giuridica della dignità umana che ha dettato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Gli Stati firmatari dichiararono che i loro sforzi erano diretti a « difendere la vita e la libertà, l'indipendenza e la libertà religiosa, e a conservare i diritti dell'uomo e la giustizia così nei propri Paesi come in tutte le altre Nazioni ». La stessa affermazione la troviamo nella dichiarazione sui « Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti » al settimo principio, firmata ad Helsinki il 1° agosto 1975.

È certo il più potente atto di riflessione che le Nazioni Unite hanno portato sull'esperienza storica delle società contemporanee: il profondo giudizio che dalla più sofferta prassi dei loro popoli le Nazioni stesse hanno desunto. L'elemento chiave di questa prima concretizzazione concettuale-normativistica sta nella ricerca « nelle più varie guise di confermare il soggetto di diritti in alcuni suoi attributi, di rinforzarne la capacità, di definirne in alcuni crescenti aspetti la personalità ». <sup>7</sup>

Anche il Battaglia ci da una sintesi del valore della Dichiarazione in questi termini: « Non sono, come può credersi, un elenco di astratti o meramente teorici attributi dell'uomo, o ancora una registrazione di morali inerENZE di una presupposta natura;

<sup>6</sup> SPERDUTI G., *Diritti umani*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, XII, p. 808.

<sup>7</sup> BATTAGLIA F., *Dichiarazione dei diritti*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, XII, p. 420.

sono alla fine piuttosto il concreto e storico specificarsi di precisi diritti in termini di vera corrispettività giuridica e quindi in un organico sistema sempre più garantiti e tutelati. Il travaglio del mondo moderno è appunto nell'assicurazione ognora più complessa, attraverso più efficienti norme, dei diritti umani, i quali appresi dalla coscienza, maturati nella storia, cercano e conseguono mezzi e strumenti che più decisamente li salvaguardino».<sup>8</sup>

Possiamo così sintetizzare questi interessi: 1. Difesa dell'individualità fisica e spirituale della persona, della sua esistenza, della sua libertà, della sua intimità, della sua vita religiosa, etica e culturale, della sua sicurezza; 2. difesa della personalità giuridica dell'individuo; 3. difesa dell'individualità limitata e indigente della persona, che si integra nella comunità e partecipando dei carichi partecipa degli aiuti di questa; 4. difesa dell'individuo nelle sue connaturali esperienze di vita associata.<sup>9</sup>

Ad una attenta lettura dei singoli articoli di cui si compone la Dichiarazione si evince che tutti i diritti minuziosamente elencati sono espressione della personalità umana, e mirano alla difesa della sua dignità.

Ciò che per noi è rilevante è l'affermazione del diritto di libertà (o meglio della libertà) e dell'uguaglianza (riconoscendo alla legge il suo carattere di applicazione impersonale a quanti si trovano nella stessa condizione ipotizzata, a gruppi sempre più larghi e oggettivamente definiti: giustizia come *unicuique suum*).

Il valore fondamentale della Dichiarazione sta proprio nell'aver operato una scelta nei confronti del significato da dare al termine soggetto del diritto o se si vuole persona nel diritto. Un merito particolare dobbiamo, a questo punto, riconoscere all'ordinamento canonico ed ai documenti del Vaticano II che toccano il problema della persona umana e della giustizia sociale. Il Forchielli<sup>10</sup> già faceva notare che « a un certo momento si è detto che la persona per i giuristi non era l'uomo, ma il soggetto del diritto, cioè il soggetto nel mondo giuridico ». Svanisce dunque l'uomo e resta il solo involucro dell'uomo, cioè la sua veste giuridica. Il giurista

<sup>8</sup> *Ivi*.

<sup>9</sup> CURCIO C., *La dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite*, Milano 1950.

<sup>10</sup> FORCHIELLI, *Precisazioni sul concetto di persona nel diritto canonico*, in *Acta Congressus internationalis Juris Canonici*, Romae 1953, p. 127s.

deve ragionare intorno al diritto avendo dinanzi a sé questo fantoccio. Ne consegue che i diritti attribuiti al soggetto devono rispondere soltanto ad una positiva volontà statale.<sup>11</sup>

Non crediamo pertanto che possano considerarsi delle concessioni del diritto quelle riguardanti la soggettività del nascituro, del bambino o del demente e dell'assente. I diritti della persona umana sono propri. Infatti il Michiels sostiene che solo l'uomo « è vero e attuale soggetto di diritti ». Infatti perché l'uomo sia soggetto capace di alcuni diritti è sufficiente che abbia un corpo informato veramente da un'anima. E la giustificazione ci viene dal Van Hove: sia perché solo l'uomo ha un fine proprio dato che il fine di ogni società è il bene umano, ancorché considerato in termini collettivi, sia perché solo l'uomo è essere ragionevole e quindi l'unico capace di rapporti in campo morale.<sup>12</sup>

Ed è proprio su queste considerazioni che riposa lo sforzo di tutto l'ordinamento canonico per lo sviluppo non solo delle istituzioni, ma soprattutto della personalità umana, avvalorata dalla salvezza apportata da Cristo.

La persona umana è quindi il fine inviolabile, non riducibile mai a mezzo. Tutto il resto, realtà naturali e collettive, politiche e sociali, società e Stato sono mezzi e valori strumentali per questo fine: sviluppo della persona umana. La giustizia consiste dunque nella conformità ai valori perenni della persona umana!

La Dichiarazione è « una chiara esposizione di come la famiglia delle Nazioni concepisce la dignità e il valore della persona umana ».<sup>13</sup> L'individuo diventa idealmente il titolare di un diritto avente per oggetto questa totale organizzazione del mondo internazionale.

Ed ancora il suo valore non sta certo nell'elencazione minuziosa in essa contenuta, quanto piuttosto nel significato assunto a rango internazionale del rispetto della persona umana al di là di ogni ideologia o situazione storica. L'elencazione può avere solo il pregio di escludere dubbi nascenti da possibili orientamenti ideologici dei singoli Stati.

<sup>11</sup> FERRARA G., *Le persone giuridiche*, Torino 1935.

<sup>12</sup> MICHIELS G., *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Paris-Tournai-Roma 1955; A. VAN HOVE, *Les fabriques d'églises*, Louvain 1908.

<sup>13</sup> MALIK H., *Les Pactes des droits de l'homme*, in *Bulletin des Nations Unies*, VII, p. 2.

Nell'editoriale della *Civiltà Cattolica* (n. 2999 del 7 giugno 1975) viene analizzato un problema della massima attualità. Dopo la presentazione della situazione socio-politica italiana contemporanea, si domanda perché i cristiani scelgono il modello marxista come alternativa di conduzione politica. L'autore ritiene, e condividiamo l'assunto, che la persona umana è stata mortificata in quanto ci si è riferito ad essa in modo « disarmonico e distorto ».

Ma un motivo non viene analizzato e ci pare di grande peso. Ci riferiamo all'arroccamento del potere politico entro un atteggiamento cristiano, che di cristiano ha solo l'emblema. V'è la pretesa della classe dirigente che vuole definirsi cristiana, portatrice dei valori cristiani, che, purtroppo, per una dialettica di potere ne ha distorto fundamentalmente il messaggio. È proprio su questa constatazione che bisogna motivare la sfiducia nel cristianesimo e nel suo modello sociale. Si critica ciò che non è, ma nello stesso tempo deve smuovere i cristiani ad un approfondimento del messaggio evangelico nella sua integrità, senza giungere a compromessi in nome della difesa del potere.

Perché c'è tanto accanimento a ridurre la presenza cristiana nella vita politica e sociale? In realtà c'è la consapevolezza da parte degli oppositori che se si aderisse pienamente alla dottrina della Chiesa non avrebbero modo di sopravvivenza, perché solo il cristianesimo è in grado di attuare una promozione armonica della persona umana.

Sulla base della Dichiarazione la posizione sociale della Chiesa viene riconosciuta, e possiamo anche dire che trova una sua rilevanza in campo internazionale. È un riconoscimento di grande portata anche giuridica, che deve spingere gli uomini di buona volontà ad un esame di coscienza.

Dobbiamo smuoverci da un certo assenteismo e da un riposare sugli allori. La verità per farsi strada deve essere portata a conoscenza di tutti ed anche nella Dichiarazione appare evidente questa preoccupazione.

Da una prospettiva giuridica possiamo contare su una tutela a livello internazionale. Dobbiamo allora promuovere ogni forma che possa coscientizzare gli uomini, senza confondere quella che è una preoccupazione di promozione sociale dell'uomo con quella dell'identificazione con ideologie, a volte riduttrici della dignità della persona umana.

## BIBLIOGRAFIA

Oltre a quella citata nelle note, segnaliamo:

- PASSERIN D'ENTRÈVES A., *La dottrina del diritto naturale*, Milano 1954.  
RUFFINI F., *Diritti di libertà*, Torino 1926.  
VIRGA P., *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano 1953.  
GURTVITCH G., *La dichiarazione dei diritti sociali*, Milano 1949.  
DEL VECCHIO G., *La giustizia*, Roma 1959.  
ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1951.  
GUZZO A., *La moralità*, Torino 1950.  
SARTORI G., *Democrazia e definizioni*, Bologna 1957.  
CARLINI A., *Cattolicesimo e pensiero moderno*, Brescia 1953.